REGOLAMENTO (CE) N. 769/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2006

recante sospensione, a decorrere dal 23 maggio 2006, della possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C e recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 con riguardo alle misure transitorie applicabili allo zucchero C

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ([2]), in conformità dell'articolo 300 del trattato, comporta delle limitazioni in termini di quantità e di valore per le esportazioni sovvenzionate della Comunità. In esito alle conclusioni dell'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 maggio 2005, le esportazioni di zucchero C sono soggette a dette limitazioni. Per consentirle di conformarsi agli obblighi che le incombono nell'ambito dell'OMC è stato concesso alla Comunità un periodo di tempo che termina il 22 maggio 2006.

(2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([3]), prevede tra l'altro l'obbligo di esportare lo zucchero C non riportato. Il regolamento (CE) n. 318/2006, applicabile a decorrere dal 1º luglio 2006, non comporta più tale obbligo per lo zucchero fuori quota prodotto nell'ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007. Il medesimo regolamento prevede all'articolo 44 la possibilità di adottare, da un lato, misure transitorie per agevolare la transizione dalla situazione di mercato della campagna di commercializzazione 2005/2006 a quella della campagna 2006/2007 e, dall'altro, le opportune disposizioni derogatorie per assicurare la conformità della Comunità con gli obblighi internazionali da essa assunti riguardo allo zucchero C prodotto nell'ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006.

(3) In applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 318/2006, l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 ([4]), assimila, a decorrere dal 1º luglio 2006, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non può essere né riportato né esportato, a zucchero fuori quota, ai sensi del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell'ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.

(4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il rispetto dei limiti in volume, derivante dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato, è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti.

(5) Pertanto, tenendo conto degli obblighi della Comunità europea derivanti dagli accordi OMC, occorre, da un lato, derogare all'obbligo di esportare lo zucchero C, sospendendo a decorrere dal 23 maggio 2006 la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione per lo zucchero C, e, dall'altro, applicare allo zucchero C non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 il regime transitorio previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 493/2006.

(6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero C in conformità del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione ([5]) è sospesa a decorrere dal 23 maggio 2006. Le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

I titoli di esportazione per lo zucchero C rilasciati e non utilizzati al 22 maggio 2006 possono essere restituiti all'organismo emittente durante il loro periodo di validità. In tal caso, in deroga all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ([6]), la cauzione è svincolata immediatamente.

([1]) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
([2]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
([3]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.
([4]) GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11.
([5]) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.
([6]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le decisioni di riporto adottate a norma dell'articolo 1, lo zucchero C della campagna di commercializzazione 2005/2006 non esportato accompagnato da un titolo di esportazione rilasciato anteriormente al 23 maggio 2006 è considerato, a decorrere dalla stessa data, zucchero fuori quota, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 318/2006, prodotto nell'ambito della campagna di commercializzazione 2006/2007.»;

2) all'articolo 13, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«L'articolo 2 si applica a decorrere dal 23 maggio 2006».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione